



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2011, proposto dalla Go Project Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Clarizia e Ugo De Luca, con domicilio eletto presso Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

***contro***

Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Pone e Lucia Anna Rita Sonnante, con domicilio eletto presso l'avv. Vincenzo Pone in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 8;

***nei confronti di***

Ccube Communication Srl, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

della determina n. 090/11 con cui e' stata confermata l'aggiudicazione definitiva già disposta con il provvedimento n. 065/11 in favore della Soc. controinteressata della gara di appalto per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, allestimento, manutenzione e custodia dello stand espositivo istituzionale dell'INAIL (gara 2/10) e di tutti gli altri atti e provvedimenti indicati nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Considerato che ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del codice appalti il mancato esame del preavviso di ricorso – omissione che di fatto si è verificata nel caso di specie – non inficia la legittimità

dell'aggiudicazione ma costituisce comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

Considerato, quanto alla prima censura del terzo motivo di ricorso, che ai sensi dell'art. 122, comma 4, del regolamento al Codice, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice»;

Considerato dunque che legittimamente la Commissione di gara si è avvalsa dell'ausilio dell'Ufficio Servizio Centrale Acquisti dello stesso I.N.A.I.L., i cui lavori, trasmessi alla stessa Commissione di gara, sono stati da questi valutati, condivisi e fatti propri;

Considerato che dalla documentazione versata in atti risulta che il procedimento di verifica dell'anomalia è durato circa due mesi e non quattro, come afferma parte ricorrente:

Rilevato che risulta invece fondato il motivo relativo all'omessa allegazione, nella busta contenente l'offerta economica, del documento di identità dell'offerente, circostanza questa non contestata, ma anzi ammessa, in punto di fatto, dalla stazione appaltante;

Considerato, infatti, che nelle gare indette per l'aggiudicazione di un appalto pubblico la richiesta di allegare all'offerta economica il

documento d'identità del soggetto presentatore della stessa non costituisce una mera formalità, perché è diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a un determinato soggetto; né tale clausola può ritenersi illogica e sproporzionata perché da un lato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile della stazione appaltante, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione e, dall'altro lato, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo e proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579; id. 24 gennaio 2011, n. 478; id., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8151; id., sez. VI, 13 luglio 2009, n. 4420; Tar Basilicata 5 novembre 2010, n. 930);

Considerato che è quindi legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia ommesso di allegare copia del documento di identità all'offerta economica presentata in sede di gara, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale copia sia stata prodotta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza

dell'adempimento non risolvendosi la richiesta di allegare il documento di identità all'offerta economica in un mero formalismo, in quanto è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente (Tar Bari, sez. I, 11 maggio 2011, n. 693); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto ma che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)